



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 52 – 07 NOVEMBRE 2025

Riunione del 5 Novembre 2025

23.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **TICINO VOLLEY TEAM** in persona del Presidente *p.t.*
- Sig.ra **ALBERA Daniela** in qualità di Presidente *p.t.* della S.S. TICINO VOLLEY TEAM

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 167/2024-25 pervenuto il giorno 28 Luglio 2025 per i seguenti capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **TICINO VOLLEY TEAM** (cod. 010040065), in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra Albera Daniela, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio TICINO VOLLEY TEAM, dopo aver tesserato le atlete D. B. E. e C. G. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 240,00= in favore del sodalizio ASD Pallavolo Vergiate a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle anzidette atlete D. B. E. e C. G. dal vincolo tesserativo dal sodalizio ASD Pallavolo Vergiate nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 24 giugno 2025 ritualmente notificato;
- Sig.ra **ALBERA Daniela**, n.q. di Presidente pro-tempore della società TICINO VOLLEY TEAM (cod. 010040065), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio TICINO VOLLEY TEAM, dopo aver tesserato le atlete D. B. E. e C. G. per la stagione



sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 240,00= in favore del sodalizio ASD Pallavolo Vergiate a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato D. B. E. e C. G. dal vincolo tesserativo dal sodalizio ASD Pallavolo Vergiate nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 24 giugno 2025 ritualmente notificato.

All'udienza in modalità videoconferenza compariva il sostituto Procuratore Avv. Michele Sibillano. Preliminarmente il sostituto procuratore federale comunicava l'avvenuto accordo ex art. 33 Regolamento disciplinare raggiunto con gli incolpati, come da atto già depositato.

Nessuno compariva per gli incolpati. Tale assenza veniva preventivamente comunicata -con p.e.c. del 4 novembre 2025 - a questo Tribunale dalla sig.ra Albera *n.q.* di Presidente del Ticino Volley Team.

Il Tribunale all'esito della Camera di consiglio leggeva il dispositivo e depositava la sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente della ASD Pallavolo Vergiate con il quale veniva segnalato il mancato pagamento, da parte della società incolpata, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento di due atlete che avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto, la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini e quindi il deferimento.

In sede di udienza, la Procura rappresentava di aver accolto l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta presentata dagli incolpati, individuando nella sospensione da ogni attività federale per giorni ventuno della sig.ra Daniela Albera *n.q.* e la multa di € 150,00 a carico del sodalizio Ticino Volley Team.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

Dispone la multa di € 150,00 a carico del sodalizio Ticino Volley Team e la sospensione di giorni ventuno da ogni attività federale del Presidente sig.ra Daniela Albera.

Roma, 07 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Novembre 2025